

COMUNE DI MANDANICI

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 10-10-2019

del 19-11-2019
al 14-12-2019
n. 663

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico -amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento EE.LL., dalle LL. RR. 25 e 30 del 2000, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, pubblicità, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni nelle materie di cui al comma 1, che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi a detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento e le riunioni del Consiglio comunale e dei suoi organi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, lo Statuto comunale.
2. Nell'espletamento dell'autonomia funzionale e organizzativa, oltre le norme sopra richiamate, dovranno essere rispettate le norme contabili e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti nel Comune.
3. Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Interpretazione del Regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate nei precedenti e nel presente articolo.

2. Le eccezioni sollevate durante le sedute dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli, se ritiene, sottopone a votazione le eccezioni sollevate e in tal caso la decisione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. L'interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse a esame ulteriori eccezioni. Dalla stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente Regolamento.

Art. 4

Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario comunale, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti della Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata, oltre ai Consiglieri, ai componenti la Giunta, al Segretario comunale e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze e avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. La sede ove si tiene riunione del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

6. Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera italiana, quella europea e il gonfalone della Regione Siciliana.

7. Deve essere sempre disponibile nell'aula di svolgimento dei lavori apposita urna per l'eventuale esercizio del voto segreto.

Art. 5

Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto disposto dal successivo art. 6 e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso e astenendosi da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.

2. Le persone che assistono alle sedute nella parte della sala riservata al pubblico devono rimanere a capo scoperto, avere un abbigliamento adeguato al contesto. Gli agenti di polizia municipale, su ordine del Presidente, faranno allontanare chiunque disturbi. Nei casi più gravi, il Presidente potrà disporre lo sgombero dello spazio riservato al pubblico.
3. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, effettuata di norma dal Comune e diffusa in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione, informazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale, previa espressa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale.
4. I filmati delle riprese sono in ogni caso di esclusiva proprietà del Comune di Mandanici, che è l'unico soggetto titolato alla loro pubblicazione. È facoltà dell'Amministrazione disporre la diretta c.d. *streaming* sul proprio sito istituzionale ovvero la registrazione e successiva pubblicazione. Le registrazioni sono archiviate su supporto informatico. È perseguibile legalmente chiunque faccia un uso del filmato diverso dallo scopo per cui è stato reso pubblico.
5. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti le sedute circa l'assoggettamento a riprese audiovisive, ferma restando ogni tutela prevista dall'ordinamento in materia di diffusione e trattamento di dati personali, con ricorso nei casi dovuti a sedute segrete e/o a sedute in cui le riprese audiovisive sono comunque vietate.
6. Altre e diverse riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio comunale possono essere effettuate da giornalisti e fotoreporter iscritti agli albi professionali e accreditati da testate giornalistiche e/o televisive. Gli stessi soggetti sono in ogni caso responsabili delle eventuali violazioni alla vigente normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
7. Le riprese audiovisive non devono in ogni caso arrecare disturbo ai lavori del Consiglio e devono riguardare esclusivamente l'area riservata agli scranni dei Consiglieri, evitando di interessare l'area riservata al pubblico.
8. Ciascun Consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni e per le affermazioni dichiarate durante le riprese. Il Comune, in quanto istituzione, e i soggetti eventualmente da esso autorizzati all'effettuazione di registrazioni e pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.
9. Il Presidente del Consiglio comunale può in ogni caso sospendere l'effettuazione delle riprese audiovisive e fotografiche per gravi e comprovati motivi e/o esigenze di ordinato svolgimento della seduta.

Art. 6 Adunanze segrete

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta laddove vengano trattati dati sensibili e argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
4. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni in materia di protezione di dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 7 Adunanze aperte

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o per rilevanti motivi d'interesse della Comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le "adunanze aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, neanche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione, *lo status* e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte e, come

previsto dall'apposito regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e ss.mm.ii., l'obbligo del deposito delle dichiarazioni per pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali, nonché l'obbligo di fornire le informazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per la successiva pubblicazione.

3. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli, prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. È esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista, la presenza della minoranza.

Art. 9 Obbligo di astensione

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di proposte di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della proposta deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative proposte di deliberazione.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario comunale addetto alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 10 Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste nel presente Regolamento e nello Statuto.

2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto e adotta le deliberazioni conseguenti.

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogando.

4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 11

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente, entro quindici giorni, deve procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 31/86 e successive modifiche, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

4. Se la condizione d'ineleggibilità o d'incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

5. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio comunale, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni. Entro tale termine il Consigliere comunale ha diritto di far valere le proprie giustificazioni secondo quanto specificato al successivo comma 7.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

7. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto, o oralmente nel corso della relativa seduta, le sue giustificazioni.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze adottate a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del Comune per importanti motivi.

9. Il Consigliere, nel momento in cui viene a conoscenza che per i motivi suddetti non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, né darà comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 12 **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni o risoluzioni per casi particolari o problemi generali. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere presentata da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.

3. Gli emendamenti alla proposta possono essere presentati fino a 24 ore prima della data fissata per la riunione e sugli stessi deve essere espresso il parere di regolarità tecnica e, ove necessario, il parere di regolarità contabile e del revisore. Al fine di garantire la massima partecipazione nel processo decisionale, ciascun Consigliere può proporre emendamenti a una proposta di deliberazione anche durante la seduta consiliare, nell'ambito della relativa discussione, purché siano presenti in aula i Responsabili competenti al rilascio dei pareri di regolarità tecnica e, ove necessario, contabile.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

5. Ogni Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia. Ciascun Consigliere, nell'esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Il rilascio di cui sopra, come in generale la trasmissione di atti, documenti, informazioni o altro materiale relativo alle attività istituzionali dell'Ente, avverrà preferibilmente attraverso l'invio alla pec individuata e comunicata dal Consigliere.

Art. 13 **Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e/o agli Assessori, in base alle deleghe assegnate, interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali di Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco e dai suoi delegati o dagli Uffici e, inoltre, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste o proposte avanzate dagli Organismi di partecipazione.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco e/o a un Assessore per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito a un determinato fatto o intervento ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio.

4. L'interrogazione deve essere presentata al protocollo dell'Ente e/o direttamente al Presidente durante lo svolgimento dei lavori consiliari e l'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in Consiglio comunale. Nel primo caso, i soggetti cui è rivolta l'interrogazione sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione stessa al protocollo dell'Ente ovvero al Presidente, senza che l'interrogazione sia successivamente trattata in Consiglio Comunale. Laddove, invece, venga richiesta risposta orale, le interrogazioni sono poste all'o.d.g. dei lavori della prima seduta ordinaria utile dopo la presentazione. In tale sede, il Presidente o l'interrogante ne dà lettura e, se lo chiede, l'interrogante stesso ha a disposizione dieci minuti per illustrare le motivazioni a sostegno.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non sia presente nella seduta in cui si tratta l'argomento.

La risposta del Sindaco e/o degli Assessori su ogni interrogazione può dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia soddisfatto o meno della risposta.

5. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o a un Assessore circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione comunale su un determinato argomento, per la quale viene richiesta una sintetica risposta orale in Consiglio.

6. L'interpellanza viene presentata per iscritto al protocollo dell'Ente. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede all'inserimento nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e ne dà immediata comunicazione al Sindaco. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro tre (3) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato o, quando la questione abbia per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, da parte del Presidente. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo la sua dichiarazione entro un (1) minuto. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati possono essere svolte congiuntamente.

7. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata per promuovere una discussione approfondita e particolareggiata su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo

politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

8. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione.

9. In caso di approvazione da parte del Consiglio comunale le mozioni rivestono la forma di deliberazione, pur non costituendo provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori, e sono reperibili nell'elenco delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

TITOLO III GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 14 I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da tre o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto, se costituito in presenza di tre o più Consiglieri.

2. Ogni gruppo nomina un capogruppo mediante designazione espressa, da comunicare al Presidente del Consiglio che informerà l'aula.

3. Qualora non si eserciti la suddetta facoltà, o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

Art. 15 Il Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

3. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 16 Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, ai suoi organi e ai Consiglieri. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e per la sua elezione è necessario, come per legge, che l'Assemblea sia costituita nel suo *plenum*.

2. Il Consiglio comunale, una volta costituito nel suo *plenum* ed eletto il Presidente come al comma 1, elegge anche un Vice Presidente dell'Assemblea a maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest' ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
4. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti in questo Comune e dal presente Regolamento.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
6. Il Presidente – e/o il Vice Presidente - può essere revocato con mozione di revoca motivata, proposta da almeno cinque (5) Consiglieri, mai per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni della legge, dello Statuto o dei Regolamenti comunali.
7. La proposta di revoca, motivata con l'indicazione di fatti specifici, dovrà essere notificata al Presidente perché convochi il Consiglio nei termini di cui al successivo art. 18.
8. Prima della votazione in Consiglio della proposta di revoca, il Presidente potrà esporre le proprie giustificazioni. La proposta è votata per appello nominale e risulta approvata qualora riceva il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale comportando in tal modo la cessazione dalla carica di Presidente/Vice Presidente. In tal caso il Consiglio è convocato entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente/Vice Presidente.

Art. 17 **Attribuzioni e poteri**

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme e regolamentari, compresa la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione e il controllo relativamente all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi.
2. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione e di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine nel caso di tumulti e disordini in aula.

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO IV LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 18 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92 e che sarà presieduta dal Consigliere anziano neo eletto fino all'elezione del nuovo Presidente del consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente e nei casi di inerzia, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.

3. Il Consiglio comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in riunione ordinaria, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o la ripetuta violazione dello Statuto o del Regolamento può comportare la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare secondo le previsioni del precedente art. 16 commi 6 e ss.

5. Il Consiglio è convocato in riunione straordinaria quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione. In ogni caso, la riunione deve avere luogo entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.

6. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della seduta di prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

7. L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione ha carattere ordinario, straordinario o urgente, inoltre se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Inoltre dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso.

8. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa delle sedute. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima riunione per cui non saranno inviati altri avvisi di convocazione.

Art. 19 **Ordine del giorno**

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente e ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. Le proposte nell'ordine del giorno sono inserite con seguenti priorità: 1° - Le proposte del Sindaco e degli Assessori; 2° - Le proposte del Presidente del Consiglio comunale; 3° - Le proposte dei Consiglieri comunali con l'ordine di presentazione al protocollo generale; 4° - Interrogazioni; 5° Interpellanze - 6° mozione con l'ordine di presentazione al protocollo generale.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al Consigliere preferibilmente attraverso invio pec all'indirizzo indicato dai Consiglieri.
6. Nel caso in cui il singolo Consigliere opti, attraverso richiesta scritta, per le vie tradizionali si procederà alla notifica dell'avviso di convocazione mediante consegna a mano al domicilio del Consigliere stesso, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente. Nel caso di elezione di domicilio diverso dalla residenza anagrafica il Consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
7. I Consiglieri che non sono residenti anagraficamente e/o non risiedono nel Comune e optano per la consegna dell'avviso di convocazione per via tradizionale con consegna a mano, anziché via pec, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica,

esonero l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui il precedente comma, il Consigliere avrà notizia delle sedute attraverso la pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio online, considerandosi osservato ad ogni effetto, con la suddetta pubblicazione, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 20 Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le riunioni ordinarie e/o straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri, secondo le modalità di cui al precedente art. 19, almeno cinque giorni calendariali consecutivi e liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della riunione.
3. Per le riunioni convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione delle riunioni ordinarie e urgenti, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi nuovi argomenti.
5. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 21 Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie e urgenti è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve controllare la corretta pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:
 - al Sindaco e agli Assessori;
 - alle Forze dell'ordine;
 - agli uffici interessati e agli organismi previsti dallo Statuto.
3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi frequentati dal pubblico e comunicato agli organi locali di informazione.

Art. 22 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta in caso di convocazione di riunione ordinaria e almeno 24 ore prima della seduta in caso di convocazione di urgenza o di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi e prefestivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno del deposito degli atti ma non quello della riunione.

2. La consultazione può essere effettuata durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da consentire la consultazione. In tal caso nell'avviso di convocazione sarà indicato l'orario di consultazione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 comma 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 23

Informazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

TITOLO V

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 24

Validità delle riunioni

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, tranne che nella seduta di prosecuzione. Al Consiglio è obbligatoria la presenza della polizia municipale, e quando ritenuto necessario anche dei Responsabili di Area o Responsabili del procedimento appositamente convocati dal Presidente del Consiglio per fornire informazioni sulle questioni di loro competenza iscritte all'ordine del giorno.

2. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale come sopra definito comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in prosecuzione, al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.

3. Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza dei Consiglieri viene accertata mediante l'appello nominale e/o la firma del Consigliere sul registro dei verbali di adunanza del Consiglio comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. All'inizio della seduta di prima convocazione, qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente può disporre che si rinnovi l'appello per un tempo limitato e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.

4. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a verificare il numero legale, se non su espressa richiesta di almeno tre consiglieri comunali o quando il Consiglio stia per procedere alla votazione di ogni singola proposta, eventualmente invitando i Consiglieri momentaneamente assenti a rientrare in aula.

5. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a dare avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

6. Il Presidente, prima di ogni votazione, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, qualora se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che, per assenze momentanee, il numero dei Consiglieri è inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dei precedenti commi.

7. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della sospensione della seduta.

Art. 25

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale o da un Consigliere comunale, a illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante le dichiarazioni di voto.

4. Le proposte di deliberazione poste all'o.d.g. possono essere ritirate dal proponente, formalizzando la richiesta prima dell'inizio della relativa discussione, ovvero il ritiro può essere sottoposto a votazione dell'Assemblea su specifica richiesta da parte del Sindaco, degli Assessori e di ciascun Consigliere.

Art. 26

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il Segretario Comunale, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice Segretario oppure, in caso mancata designazione di quest'ultimo, dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali, i rappresentanti di altri Enti, eventuali consulenti esterni e ogni altro soggetto appositamente invitato, per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione. L'intervento deve intendersi a titolo gratuito. La presenza dei Responsabili di Area e/o Responsabili del procedimento è obbligatoria qualora siano stati espressamente convocati dal Presidente al fine di relazionare o fornire comunque informazioni sulle questioni di loro competenza iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi e le regole affermati nel presente Regolamento, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. In caso di ulteriore contestazione e di conseguente impossibilità di proseguire i lavori per il comportamento ostruzionistico del consigliere, il Presidente applica la sanzione dell'espulsione dall'aula.

5. È facoltà del Presidente, prima di applicare la sanzione dell'espulsione, sospendere la seduta per cinque minuti, sentire i capigruppo e proporre i rimedi per continuare regolarmente i lavori

6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 28

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. La discussione si svolge nell'ordine e sugli argomenti stabiliti nell'avviso di convocazione a meno che il Consiglio, a maggioranza e su proposta di almeno un Consigliere, decida una inversione dell'ordine del giorno nella trattazione degli stessi.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Devono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato a intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

4. I lavori di Consiglio si devono svolgere facendo esclusivo uso della lingua italiana. Non è ammessa, tranne che su espressa autorizzazione motivata del Presidente, la discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 29

Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Nessun Consigliere può parlare più di due volte nella stessa discussione salvo per fatto personale. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiamo al

Regolamento. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire di norma per non più di 10 minuti ciascuno, a eccezione della discussione relativa alla relazione annuale del Sindaco.

4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, a un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere raddoppiati, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto di gestione, ai regolamenti e ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 30

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o a uno di essi -, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 31

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al

regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce “fatto personale” l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta da altri due Consiglieri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 32 **Termine della riunione**

1. I giorni, le ore e i tempi delle riunioni ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima o periodicamente dal Presidente del Consiglio, tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso della riunione, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui continuare l'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e facendo carico ai Capi gruppo di avvertire i colleghi assenti. Se la ripresa della seduta è fissata almeno dopo 36 ore, il Presidente dispone che siano avvisati quelli assenti almeno 24 ore prima della nuova ora e anche per telefono.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

TITOLO VI VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 33 Votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per votazioni a scrutinio segreto, per coadiuvare il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento già in possesso del Presidente del Consiglio si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - a. emendamenti soppressivi;
 - b. emendamenti modificativi;
 - c. emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli o articoli, quando almeno la maggioranza dei Consiglieri presenti ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione o, viceversa laddove non sia effettuata tale richiesta, decide il Presidente;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 34 Forme di votazione

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
- c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
- d) quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti, coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
- f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 35 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende

approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono da voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti, tranne nei casi d'astensione obbligatoria disciplinati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento che comportano l'allontanamento dall'aula.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 30 giorni.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 36 **Redazione del verbale**

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale, dal Segretario comunale avvalendosi di dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato debitamente sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della seduta dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 37 **Approvazione del verbale**

1. Il verbale di cui al precedente art. 36 viene firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Consigliere anziano tra i presenti e dal Segretario Comunale ed è pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti e approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

TITOLO VII **Costituzione Commissioni Consiliari**

Art. 38 **Commissioni di studio**

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalla legge, determinandone la composizione numerica e strutturale, in modo che vengano rappresentati, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari.

2. La composizione e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite, di volta in volta, dal Consiglio mediante deliberazione da adottarsi nelle forme ordinarie.

Art. 39
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione comunale, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi e da amministratori comunali.
2. La commissione, nominata dal Presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da Consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La commissione è presieduta dal Presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni e attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine e ad esso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di ottemperare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dal Segretario comunale.
7. Nella relazione al Consiglio comunale il relatore nominato dalla commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione d'indagine conclude la propria attività e decade automaticamente. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal coordinatore al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

TITOLO VIII CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 40

Consigliere delegato e competenze

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che un Consigliere comunale sia autorizzato a occuparsi di specifiche problematiche, collaborando con l'Assessore di riferimento, a cui dovrà sempre rapportarsi.
2. Nel provvedimento sindacale sono indicati quali compiti specifici sono affidati al Consigliere comunale delegato. Il Consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma né di firma verso l'esterno di atti vincolanti per il Comune.
3. Il Consigliere delegato può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio dell'Assessore competente e del Sindaco. Non è consentita la delega di firma.
4. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento.

Art. 41

Procedura di nomina

1. Il provvedimento di nomina di un Consigliere delegato, adottato dal Sindaco, è sottoscritto per accettazione dal delegato ed è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune.
2. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, la delega conferita al Consigliere.

Art. 42

Diritti e doveri del Consigliere delegato

1. Al Consigliere delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce al Consigliere comunale.

Art. 43

Intervento alle sedute della Giunta Comunale

1. Per un maggiore approfondimento, il Sindaco può disporre che il Consigliere delegato sia invitato alle riunioni della Giunta per relazionare su particolari argomenti a lui affidati. Durante la suddetta relazione, la seduta è temporaneamente sospesa.
2. Al termine dell'esposizione, il Consigliere delegato si allontana prima dell'inizio della discussione e della conseguente votazione.

Art. 44

Revoca

1. Il Consigliere delegato è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti e in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o abuso di potere può essere revocato dall'incarico. Inoltre, la delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di specifica motivazione.
2. L'esercizio delle mansioni da parte del delegato cessano dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

**TITOLO IX
AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA**

Art. 45

Principi generali

1. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni e per il funzionamento del Consiglio, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
2. Per assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio può disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale. Il Presidente ha comunque diritto di utilizzare l'aula consiliare per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. L'utilizzo dell'aula consiliare per finalità diverse da quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento dovrà essere espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio al quale andrà indirizzata una richiesta motivata.
3. L'ufficio di Segreteria, con la sovrintendenza del Segretario comunale, provvede a tutti gli adempimenti connessi ai lavori del Consiglio e assicura al Presidente del consiglio e ai capigruppo la necessaria collaborazione nella fase precedente e successiva alla seduta consiliare.

**TITOLO X
NORME FINALI**

Art. 46

Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo - eletti.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala riunioni del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato, successivamente alla approvazione della relativa proposta di deliberazione, all'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
2. Esso sostituisce e abroga il precedente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e le eventuali norme dei Regolamenti e/o di atti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato come per legge nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
--	----------

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento.....	2
Art. 2 Norme di riferimento.....	2
Art. 3 Interpretazione del regolamento.....	2
Art. 4 Luogo delle riunioni.....	3
Art. 5 Pubblicità delle riunioni.....	3
Art. 6 Adunanze segrete.....	4
Art. 7 Adunanze aperte.....	5
TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI.....	5
Art. 8 Mandato elettivo.....	5
Art. 9 Obbligo di astensione.....	6
Art. 10 Decadenza, rimozione, sospensione.....	6
Art. 11 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri.....	7
Art. 12 Diritti dei Consiglieri.....	8
Art. 13 Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni.....	8
TITOLO III GLI ORGANI CONSILIARI.....	9
Art. 14 I gruppi consiliari.....	10
Art. 15 Il Consigliere anziano.....	10
Art. 16 Il Presidente del Consiglio.....	10
Art. 17 Attribuzioni e poteri.....	11
TITOLO IV LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	12
Art. 18 Convocazione.....	12
Art. 19 Ordine del giorno.....	13
Art. 20 Termini di consegna.....	14
Art. 21 Pubblicazione.....	14
Art. 22 Deposito degli atti.....	14
Art. 23 Informazione dei Consiglieri.....	15
TITOLO V LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.....	15
Art. 24 Validità delle riunioni.....	15
Art. 25 Partecipazione del Sindaco e degli Assessori.....	16
Art. 26 Partecipazione del Segretario Comunale.....	17
Art. 27 Comportamento dei Consiglieri.....	17
Art. 28 Ordine della discussione.....	18
Art. 29 Svolgimento della discussione.....	18
Art. 30 Questioni pregiudiziali e sospensive.....	19
Art. 31 Mozione d'ordine e fatto personale.....	19
Art. 32 Termine della riunione.....	20
TITOLO VI VOTAZIONI E DELIBERAZIONI.....	21
Art. 33 Votazioni.....	21
Art. 34 Forme di votazione.....	22
Art. 35 Esito delle votazioni.....	22
Art. 36 Redazione del verbale.....	23
Art. 37 Approvazione del verbale.....	24
TITOLO VII COMMISSIONI.....	24
Art. 38 Commissioni di studio.....	24
Art. 39 Commissioni di indagine.....	25
TITOLO VIII CONSIGLIERE DELEGATO.....	26
Art. 40 Consigliere delegato e competenze.....	26
Art. 41 Procedura di nomina.....	26
Art. 42 Diritti e doveri del consigliere delegato.....	26
Art. 43 Intervento alle sedute della Giunta Comunale.....	26
Art. 44 Revoca.....	26
TITOLO IX AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA.....	27

Art. 45 Principi generali	27
TITOLO X TITOLO IX NORME FINALI.....	27
Art. 46 Diffusione del regolamento	27
Art. 47 Entrata in vigore	27

